SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 97**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 aprile 1990, n. 85.

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

«L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente».

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

Art. 4.

1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purché venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto eclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».

2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta già affidati in concessione.

Art. 6.

1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

2. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge».

3. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

Art. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.

5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale.

Art. 8.

1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

2. Non è punibile il raccoglitore del gioco del lotto che abbia omesso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla metà della somma

dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonché il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio».

Art. 10.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 528/1982 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 123/1987 (Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Ammistrazione finanziaria) è il seguente:

«Art. 20. — 1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguiterà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

3. Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.

4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982, la disciplina e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni».

Note all'art. 6:

— La legge n. 1293/1957 reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio».

— Il D.P.R. n. 1074/1974 approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1293/1957.

— L'art. 8 della legge n. 25/1986 sostituisce l'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili, il quale, per effetto della modifica introdotta dalla legge qui pubblicata, risulta così formulato:

«Art. 31. (*Cessione delle rivendite*). — Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata.

In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 528/1982, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14. — Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio del gioco del lotto", con opportuna ripartizione in capitoli.

All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di "assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto", ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.

Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese

direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonché il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio.

Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Servizio del gioco del lotto" per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.

La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1411):

Presentato dell'on. PATRIA ed altri il 6 agosto 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 3 dicembre 1987, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 2 febbraio 1988, 25 ottobre 1989, e approvato il 16 novembre 1989, in un testo unificato con atti n. 2556 (RUSSO Raffaele ed altri) e n. 4163 (ANDREOLI).

Senato della Repubblica (atto n. 1972):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 1° dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 20 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 13 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 1411-2556-4163/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 14 marzo 1990, con parere della commissione II.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 5 aprile 1990.

90G0128

LEGGE 26 aprile 1990, n. 86.

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - *(Peculato)*. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Art. 2.

1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un

terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 316-*bis*. – *(Malversazione a danno dello Stato)*. – Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Art. 4.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. – *(Concussione)*. – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 317 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 317-*bis*. – *(Pene accessorie)*. – La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea».

Art. 6.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. – *(Corruzione per un atto d'ufficio)*. – Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno».

Art. 7.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – *(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)*. – Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 319-*bis*. – *(Circostanze aggravanti)*. – La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 319-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 319-*ter*. – *(Corruzione in atti giudiziari)*. – Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».

Art. 10.

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. – *(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)*. – Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo».

Art. 11.

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321. – *(Pene per il corruttore)*. – Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».

Art. 12.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – *(Istigazione alla corruzione)*. – Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

Art. 13.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323. – *(Abuso d'ufficio)*. – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 323 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 323-*bis*. – *(Circostanza attenuante)*. - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite».

Art. 15.

1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 326. – *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. – Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

Art. 16.

1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 328. – *(Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)*. – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».

Art. 17.

1. L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 357. – *(Nozione del pubblico ufficiale)*. – Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi».

Art. 18.

1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 358. – *(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)*. – Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme

della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Art. 19.

1. All'articolo 6 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335».

Art. 20.

1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 19:

— Il testo vigente dell'art. 6 del codice di procedura penale (D.P.R 22 settembre 1988, n. 447), come modificato dall'art. 19 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 6 (*Competenza del tribunale*). — 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.

2. *Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335*».

Il capo I del titolo II del libro II del codice penale concerne i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Nota all'art. 20:

— Gli articoli 315 e 324 del codice penale, abrogati dall'art. 20 della legge qui pubblicata, concernevano, rispettivamente, i reati di «Malversazione a danno di privati» e di «Interesse privato in atti di ufficio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2441):

Presentato dal Ministro dei grazia e giustizia (VASSALLI) il 7 marzo 1988.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 marzo 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 1° giugno 1988; 19, 26 gennaio 1989; 15, 30 marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 13 aprile 1989.

Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il 20, 26 aprile 1989; 2, 11 maggio 1989; 17, 23 gennaio 1990 e approvato il 24 gennaio 1990, in un testo unificato con atti numeri 242 (TATARELLA ed altri), 414 (MELLINI ed altri), 775 (NICOTRA e BIANCHINI), 1140 (GARGANI), 1219 (ANDÒ ed altri), 2149 (FRACCHIA ed altri), 2623 (FIANDROTTI), 3019 (STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE) e 3516 (BATTISTUZZI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2078):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 febbraio 1990, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 1°, 15, 20 marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 20 marzo 1990.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20, 27 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 3 aprile 1990 (atto n. 2078/*A* - relatore sen. BATTELLO).

Esaminato in aula il 4 aprile 1990 e approvato il 5 aprile 1990.

90G0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1990.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare ed emettere monete in bronzital da L. 200 celebrative del centenario dell'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 3 dicembre 1976 che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 28 giugno 1989;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il centenario dell'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete del valore nominale di L. 200 aventi le seguenti caratteristiche tecniche: metallo bronzital al nichel; diametro mm 24; peso legale g 5 (massimo g 5,1, minimo g 4,9); contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

Nel dritto: testa muliebre; in circolo leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» e un punto; in basso, lungo il bordo, «M. VALLUCCI».

Nel rovescio: Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato; in alto leggenda «CONSIGLIO DI STATO - IV SEZIONE - 1890-1990»; in basso «PALAZZO SPADA», «R», «L. 200» e, lungo il bordo, «DRIUTTI».

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 200 di cui al precedente art. 1 è determinato in L. 12.900.000.000 (pari a n. 64.500.000 pezzi).

Detto contingente si aggiunge a quello determinato con i precedenti decreti presidenziali.

Il contingente complessivo delle monete da L. 200 viene conseguentemente elevato ad un valore nominale di L. 441.300.000.000.

Art. 4.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche dei precedenti articoli 1 e 2 ed alla allegata riproduzione fotografica.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 58

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

90A1908

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 aprile 1990.

Corso legale delle monete da L. 200 celebrative del centenario dell'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1990 che autorizza la coniazione e l'emissione di monete di bronzital al nichel da L. 200 celebrative del centenario dell'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato e ne stabilisce le caratteristiche artistiche ed il contingente;

Decreta:

Le monete di bronzital al nichel da L. 200 celebrative del centenario dell'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1990 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 maggio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A1909

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 aprile 1990.

Modificazioni al modello di diploma di vigilatrice dell'infanzia e al modello di certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, relativo alle professioni sanitarie e arti ausiliarie;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1098, sulla disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie, infermieristiche e di igiene sociale, nonché sull'arte ausiliaria di puericultrice;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti i precedenti decreti ministeriali 5 maggio 1982 e 30 ottobre 1984 con cui sono stati successivamente modificati il modello di diploma di vigilatrice dell'infanzia ed il modello di certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto di dover ulteriormente modificare i modelli stessi;

Decreta:

Il diploma di Stato che abilita alla professione sanitaria ausiliaria per vigilatrice dell'infanzia ed il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia sono modificati secondo i seguenti modelli *A* e *B* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1990

Il Ministro: DE LORENZO

MODELLO *A*

Modello di diploma di
VIGILATRICE DELL'INFANZIA

(Denominazione dell'ente)..

Scuola professionale per vigilatrici dell'infanzia

(istituita con .... del ....)

.........sig. .... nato a ....
il.. ha superato nell'anno ....
gli esami di Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e delle successive modificazioni apportate con la legge 30 aprile 1976, n. 338 e con le legge 30 aprile 1976, n. 339.

Si rilascia pertanto a...
il presente

DIPLOMA DI VIGILATRICE DELL'INFANZIA

da valere a tutti gli effetti di legge.

Presidente del ....
(del comitato di gestione della U.S.L.
o del consiglio si amministrazione della scuola o dell'ente)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

(eventuale)
Rappresentante della regione o della
provincia autonoma di .... nella commissione esaminatrice

....

..................li....................

MODELLO *B*

Modello di
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

(Denominazione dell'ente)..

Scuola professionale per vigilatrici dell'infanzia

(istituita con .... del ....)

.........sig. .... nato a ....
il.. ha superato nell'anno ....
gli esami di Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e delle successive modificazioni apportate con la legge 30 aprile 1976, n. 338 e con la legge 30 aprile 1976, n. 339.

Si rilascia pertanto a..
il presente

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

da valere a tutti gli effetti di legge.

Presidente del ....
(del comitato di gestione della U.S.L.
o del consiglio di amministrazione della scuola o dell'ente)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

(eventuale)
Rappresentante della regione o della provincia
autonoma di .... nella commissione esaminatrice

....

...................li...................

90A1910

DECRETO 13 aprile 1990.

Modificazione ai modelli dei diplomi di infermiere professionale e di assistente sanitario, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, che fissa i modelli dei diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria vigilatrice, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;

Visti i propri decreti con cui sono stati successivamente modificati i modelli predetti (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'11 dicembre 1965, n. 167 del 1° luglio 1972 e n. 180 del 29 giugno 1978);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto di dover ulteriormente modificare i modelli stessi per adeguarli alle disposizioni di cui alla citata legge;

Decreta:

I modelli dei diplomi di infermiere professionale, di assistente sanitario, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica sono modificati secondo i testi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Modello di diploma di
INFERMIERE PROFESSIONALE

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per infermieri professionali

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

....
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a.. il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

Presidente del ....
(del comitato di gestione della U.S.L.
o del consiglio di amministrazione della scuola o dell'ente)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione...
(ovvero: rappresentante della provincia autonoma di........................)
nella commissione esaminatrice

....
(eventuale)

Luogo e data.....................

Modello di diploma di
ASSISTENTE SANITARIO

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per assistenti sanitari

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

....
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a.. il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIO

Presidente del ....
(del comitato di gestione della U.S.L.
o del consiglio di amministrazione della scuola o dell'ente)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

....

Rappresentante del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione ....
(ovvero: Rappresentante della provincia autonoma di.....................)
nella commissione esaminatrice

....
(eventuale)

Luogo e data.....................

Modello di
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI
DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per infermieri professionali

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

....
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a.. il presente
(nome e cognome)

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI
DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Presidente del ....
(del comitato di gestione della U.S.L.
o del consiglio di amministrazione della scuola o dell'ente)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

....

Rappresentante della regione ....
(ovvero: Rappresentante della provincia autonoma di.....................)
nella commissione esaminatrice

....
(eventuale)

Luogo e data.....................

90A1911

DECRETO 13 aprile 1990.

Approvazione del piano per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, il quale stabilisce che, al fine di prevenire la diffusione delle patologie derivanti dall'uso multiplo di siringhe, lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità riguardante le misure di prevenzione dell'AIDS è utilizzato, per l'anno 1990, per l'importo di 10 miliardi di lire, per la realizzazione di misure di sostegno alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, finalizzate alla progressiva sostituzione sul mercato delle siringhe da insulina;

Rilevato che il comma 2 dell'articolo predetto demanda al Ministro della sanità il compito di adottare, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, apposito piano per la realizzazione delle finalità sopra richiamate;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il piano per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.

2. Il piano di cui al comma precedente è allegato al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1989, N. 382, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 GENNAIO 1990, N. 8.

1. Per espressa statuizione dell'art. 2 del decreto-legge n. 382/1989, lo stanziamento del cap. 2547 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990 è utilizzato, per l'importo di 10 miliardi di lire, per la realizzazione di misure di sostegno ed incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, finalizzate alla progressiva sostituzione sul mercato delle siringhe da insulina.

2. Al momento attuale, non risulta registrato come presidio medico-chirurgico, ai sensi dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112 (le cui disposizioni sono state confermate dall'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128), alcun tipo di siringhe monouso autobloccanti.

D'altra parte, per il raggiungimento delle finalità richiamate al punto 1, è necessario garantire non solo che la produzione e commercializzazione delle siringhe monouso autobloccanti avvenga nel rispetto della disciplina dei presidi medico-chirurgici, ma anche che la produzione soddisfi i seguenti requisiti:

dimensionamento idoneo ad assicurare, sia pure progressivamente, la integrale copertura del fabbisogno delle siringhe da insulina;

costi unitari non superiori a quelli delle siringhe attualmente in commercio.

3. Per quanto attiene alla «pubblicizzazione» del nuovo tipo di siringhe, le misure di sostegno dovranno riguardare sia l'informazione tecnica diretta agli operatori sanitari, sia la divulgazione presso il pubblico del nuovo tipo di siringa. Al fine, comunque, di evitare il rischio di comportamenti non corretti o, in ogni caso, la possibilità di incidere negativamente sulla normale concorrenza fra le aziende, è opportuno che sia lo stesso Ministero della sanità a svolgere idonee forme di pubblicizzazione, utilizzando a tale scopo parte della somma prevista dalla richiamata disposizione legislativa.

4. Tenuto conto della necessità di conferire un peso preponderante alle misure di sostegno della produzione e commercializzazione delle siringhe autobloccanti, in ragione della innovatività delle caratteristiche dei prodotti, il previsto importo di 10 miliardi di lire sarà così ripartito:

a) lire 8 miliardi, per misure di sostegno ad aziende che risultino in grado di produrre e immettere in commercio siringhe monouso autobloccanti, con specifico riferimento al tipo per insulina;

b) lire 2 miliardi, per misure di pubblicizzazione dei nuovi prodotti.

5. Gli 8 miliardi di cui al punto 4-*a)* saranno assegnati alle aziende che:

a) entro il 31 maggio 1990 inviino al Ministero della sanità regolare domanda di registrazione, come presidi medico-chirurgici, di siringhe monouso autobloccanti da insulina, corredata dalla documentazione prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti;

b) presentino, unitamente alla domanda di registrazione, documentazione idonea a dimostrare adeguata capacità produttiva, con costi unitari equivalenti a quelli europei;

c) ottengano un giudizio favorevole da parte dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, sulla idoneità tecnico-sanitaria delle siringhe e un giudizio favorevole, da parte di una commissione mista, composta da rappresentanti del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla congruità della documentazione di cui alla lettera *b)*;

d) ottengano la registrazione del prodotto come presidio medico-chirurgico.

6. I giudizi previsti dal punto 5, lettera *c)*, dovranno essere formulati entro il 31 luglio 1990. Le procedure di registrazione delle siringhe come presidi medico-chirurgici dovranno concludersi entro il 30 settembre 1990; a tal fine, le aziende alle quali il competente ufficio abbia comunicato l'esito favorevole dei giudizi di cui alla lettera *c)* del precedente punto 5, dovranno presentare entro il 10 settembre 1990 la documentazione necessaria alla stesura del decreto autorizzativo.

7. Le domande per ottenere l'assegnazione della quota dello stanziamento di cui al precedente punto 4, lettera *a)*, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, entro il 15 ottobre 1990.

8. Il Ministero della sanità promuoverà, entro il 20 dicembre 1990, campagne di informazione dirette al personale sanitario e al pubblico, sulle caratteristiche delle siringhe monouso autobloccanti. Non si darà corso alle campagne se, entro la data citata, nessuna siringa con tali caratteristiche sarà stata registrata come presidio medico-chirurgico.

9. A partire dal 1991, il Ministero della sanità, tenuto conto della disponibilità di siringhe monouso autobloccanti regolarmente registrate, sottoporrà a revisione le siringhe per insulina prive di tali caratteristiche, revocandone la registrazione, quando il fabbisogno risulti soddisfatto dalle siringhe di nuovo tipo.

90A1912

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1990.

Rilascio alla «The Mercantile and General Reinsurance Company plc - Rappresentanza generale per l'Italia», in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni e vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la domanda in data 9 maggio 1989, con la quale la «The Mercantile and General Reinsurance Company plc - Rappresentanza generale per l'Italia», con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività riassicurativa in tutti i rami danni e vita;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1989, n. 903046, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

La «The Mercantile and General Reinsurance Company plc - Rappresentanza generale per l'Italia», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica italiana, l'attività riassicurativa in tutti i rami danni e vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1913

DECRETO 19 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fi.G.Im.A. - Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 e composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, i signori:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940;

Vista la sentenza n. 201/90 del 13 marzo 1990, con la quale il tribunale di Milano - Sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fi.G.Im.A. - Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a.», con sede in Milano, via Bandello n. 2 e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986, sia per quanto riguarda il criterio del controllo sia per quello dell'unicità di direzione — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Fi.G.Im.A. - Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Fi.G.Im.A. - Finanziaria gestioni immobiliari acquacultura S.p.a.», con sede in Milano, via Bandello n. 2, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1937

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 1990.

Eccezioni al rapporto tra veicolo trattore e veicoli rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il comma terzo dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 30 marzo 1987, n. 132, con il quale è previsto che l'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi è accordata per ciascun veicolo a motore e vale per il traino di rimorchi e semirimorchi in disponibilità della stessa impresa proprietaria del veicolo trattore o di altre imprese che abbiano ottenuto autorizzazione;

Visto il comma quarto dello stesso art. 41, il quale stabilisce che l'immatricolazione dei rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese, cooperative e consorzi muniti di autorizzazione è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo tecnicamente idoneo al loro traino;

Visto il comma sesto del predetto articolo che consente l'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi, in numero superiore al limite stabilito dal medesimo articolo al punto 4, in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto;

Considerato, altresì, che le norme comunitarie liberalizzano il traino alternativo tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, nei trasporti internazionali, non solo fra imprese diverse, ma anche fra imprese appartenenti a Stati diversi della Comunità europea;

Considerato, inoltre, che tra le speciali tecniche di trasporto possono essere inclusi da una parte, per l'eccessiva onerosità, i trasporti effettuati con veicoli eccedenti i limiti di peso e/o dimensioni di cui agli articoli 132 e 133 del codice della strada, e dall'altra i trasporti combinati, per lo sviluppo che è opportuno dare ai trasporti combinati strada/mare strada/rotaia, nonché i rimorchi e semirimorchi muniti permanentemente della speciale attrezzatura per il trasporto specifico di containers, nonché omologati per l'utilizzo della tecnica bimodale;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di consentire la possibilità di immatricolazione di rimorchi e semirimorchi in numero superiore al limite stabilito al punto 4 dell'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, per i trasporti internazionali, per i trasporti effettuati con veicoli eccedenti i limiti di peso e/o dimensioni, per i trasporti combinati, nonché muniti permanentemente della speciale attrezzatura per il trasporto specifico di containers, nonché omologati per l'utilizzo della tecnica bimodale;

Considerato che il mantenimento dei limiti predetti sarebbe estremamente dannoso per le imprese di trasporto idonee, nonché per l'intera economia nazionale in previsione anche della prossima liberalizzazione del 1993;

Sentito il comitato centrale per l'albo;

Decreta:

Art. 1.

Possono immatricolare rimorchi e semirimorchi in numero superiore al limite fissato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132:

1) le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi esercenti trasporti internazionali;

2) le imprese esercenti trasporti:

a) combinati;
b) eccezionali;
c) di containers.

Art. 2.

Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 1987, n. 132, avevano in disponibilità veicoli rimorchiati in numero superiore al limite fissato dall'art. 4 della stessa legge, possono continuare ad avere in disponibilità detti veicoli rimorchiati nello stesso numero, alle condizioni che esercitino abitualmente i trasporti di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo.

Le imprese che esercitano abitualmente una delle attività di trasporto di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 1, possono immatricolare ogni anno rimorchi e semirimorchi — finalizzati alla stessa attività — in numero superiore al rapporto previsto dall'art. 4 del citato decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, fino ad un numero pari a quello dei veicoli rimorchiati già in disponibilità dell'impresa.

Le imprese di cui ai precedenti commi devono presentare all'ufficio provinciale M.C.T.C. dove l'impresa ha la sede principale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con firma autenticata contenente:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'elenco dei veicoli rimorchiati in disponibilità dell'impresa, nonché l'esercizio abituale — da parte della stessa — dell'attività di cui al punto 1 del precedente art. 1;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che i veicoli rimorchiati in disponibilità dell'impresa abbiano le caratteristiche previste per i trasporti di cui al punto 2 del precedente art. 1;

numero dei veicoli rimorchiati dei quali si chiede l'immatricolazione nell'ipotesi prevista dal comma secondo del presente articolo.

Art. 3.

L'accoglimento delle domande di cui al precedente art. 2, comma 2, è subordinato all'accertamento della esistenza dei requisiti dichiarati dall'impresa.

Roma, 19 aprile 1990

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 41 della legge n. 298/1974, nel testo sostituito dall'art. 4 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132:

«Art. 41 *(Autorizzazioni)*. — Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al terzo comma è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente al quarto e quinto comma può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

90A1936

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 26 aprile 1990.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nella seduta del 26 aprile 1990;

Visto il decreto 13 aprile 1990 del Presidente del Consiglio superiore della magistratura con il quale, a seguito della legge 12 aprile 1990, n. 74, è stato revocato il decreto presidenziale 5 marzo 1990 ed è stato deliberato che le votazioni per le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio stesso avranno luogo domenica 1° luglio 1990, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visto il proprio provvedimento in data 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1990, con il quale — revocato il provvedimento in data 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1990, di convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura — si riservava la delibera relativa alla nuova convocazione;

Visto l'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visti gli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Delibera

la convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 1° luglio 1990, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, 26 aprile 1990

Il vice presidente: MIRABELLI

90A1968

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel territorio dei comuni di Roma e Formello, località Parco di Vejo. (Deliberazione n. 338).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambientale;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della legge predetta;

Vista la legge n. 431 dell'8 agosto 1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 18 novembre 1986 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 1497/39 sopracitata, l'area denominata «Parco di Vejo»;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, con allegata planimetria catastale, nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge all'albo del comune di Roma in data 5 marzo 1987, e presso l'albo del comune di Formello in data 10 marzo 1987;

Considerato che sono trascorsi i termini per le eventuali opposizioni previste dall'art. 3 della citata legge n. 1497/39;

Vista l'unica opposizione pervenuta, presentata dai signori Mario Arca e Roberto Setzu, quali rappresentanti del consorzio Tor Vergata II;

Considerato che la richiesta di non sottoporre a vincolo il comprensorio sopracitato non può accogliersi in quanto la richiesta verrebbe ad escludere l'applicazione delle norme di tutela ambientale previste dalla legge n. 1497/39, necessaria a garantire la particolare cura auspicabile nella progettazione di opere architettoniche in territorio di particolare interesse ambientale quale quello della località in oggetto;

Considerato che l'intero ambito territoriale possiede rilevanti valenze ambientali oltre che storico-archeologiche essendo ancora scarsamente urbanizzato con ampie zone verdi, ricoperte a tratti da fitta boscaglia, è pertanto da includere negli elenchi delle località soggette alla legge n. 1497 ai sensi dei punti 1 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la commissione provinciale di Roma nel pronunciarsi ha tenuto presente le indicazioni di cui all'art. 9 del regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 «Regolamento per l'applicazione della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali»;

Riconosciuto che la zona predetta con le aree circostanti costituisce un ambito territoriale che presenta una non comune bellezza di rilevante e particolare pregio per gli intrinsechi valori ambientali e paesistici;

all'unanimità:

Delibera:

L'area denominata Parco di Vejo nel comuni di Roma e Formello descritta nelle premesse ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 e è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa;

La zona è compresa nel seguente perimetro:

partendo dal punto di incrocio tra la via Flaminia e il Fosso dell'Acqua Traversa, si segue quest'ultimo sino ad incontrare la via Cassia che si costeggia in direzione sud fino a raggiungere via Cassia Vecchia, si prosegue su quest'ultima in direzione ovest fino a raggiungere di nuovo la Cassia oltre l'ottavo km, si prosegue lungo la via Cassia in direzione nord-ovest, si volta a destra in via di S. Giovanna Elisabetta fino a raggiungere via di S. Godenzo proseguendo su quest'ultima verso destra, fino all'incrocio con via Signa, si percorre quest'ultima sino a raggiungere via dei Due Ponti che si percorre sino all'incrocio con via Ischia di Castro, si raggiunge quest'ultima sino a raggiungere largo Sperlonga, da quest'ultima si prosegue in linea retta per 650 m sino a raggiungere via di Grottarossa nel punto distante 1 km dalla via Cassia;

da qui si prosegue lungo via di Grottarossa in direzione ovest sino all'incrocio di via del Fosso del Poggio, si prosegue lungo questa via fino a raggiungere via di Casalattico lungo la quale si procede continuando per via dei Ruderi di Grottarossa voltando in via Marano Equo, sino a giungere all'incrocio di questa con via di Casale Ghella;

da qui si procede in linea retta per 630 m sino a raggiungere via Volusia nel punto distante 300 m dalla via Cassia da qui si prosegue lungo via di Valusia, si raggiunge la via Cassia si percorre in direzione nord sino a raggiungere, oltre il 14° km il perimetro del vincolo paesistico di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1975, seguendolo totalmente per tutta la parte posta a destra della via Cassia;

si ritorna sulla Cassia fino all'incrocio con via di Isola Farnese seguendo totalmente il perimetro dei vincoli ex legge n. 1497 con decreto ministeriale 11 novembre 1953-15 febbraio 1966 sino ad incontrare nuovamente la via Cassia, si prosegue in direzione sud sino ad incotrare il Fosso del Piordo, si prosegue seguendo quest'ultimo in direzione nord sino a raggiungere via di Baccanello si prosegue sino ad incrociare la Cassia-*bis* percorrendola in direzione sud-est sino ad incrociare la via Formellese, lungo la quale si procede in direzione nord sino all'incrocio con via di S. Cornelia percorrendola per 1 km e da qui seguendo a destra di via di S. Cornelia il perimetro di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1966 e risalendo lungo la parte sinistra sino ad incontrare la strada poderale che conduce al Casale di S. Cornelia, la si percorre sino al ponte sul Fosso di Monte Oliviero, seguendo quest'ultimo in direzione sud sino ad incontrare via di S. Cornelia proseguendo in direzione sud sino ad incontrare via della Giustiniana percorrendola verso est sino ad incontrare via Inverigo, proseguendo per via Dalmine si prosegue lungo via Macherio, poi via Ghisalba e via Veientana Vetere, via di Labaro sino ad incontrare la via Flaminia al km 12 la si percorre in direzione sud sino a raggiungere il perimetro di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1968 ed ancora sino a raggiungere la via Flaminia, la si percorre sino ad incontrare il perimetro di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1968, nuovamente raggiungendo la via Flaminia, percorrendola sino all'incrocio con il Fosso dell'Acqua Traversa.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 nel Bollettino ufficiale della regione Lazio con il verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma.

La regione Lazio curerà che il comune di Roma provveda alla affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollet-tino ufficiale con la planimetria della zona vincolata visto l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero dei beni culturali ed ambientali la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale - Commissione provinciale di Roma per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette a vincolo di cui alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA

Verbale della seduta del 18 novembre 1986.

Oggi 18 novembre 1986 alle ore 9,30 presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, debitamente convocata con lettera n. 19884 del 27 ottobre 1986, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Parco di Vejo nel comune di Roma e Formello.

(Omissis).

Alle ore 9,30 il presidente, constata la presenza del numero legale dei componenti la commissione a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, dichiara aperta la seduta.

Viene preso in esame il primo argomento all'ordine del giorno.

(Omissis).

La commissione, esaminata la planimetria e la documentazione inviata dalla regione Lazio, condividendo all'unanimità le argomentazioni riportate nella relazione, poiché la zona possiede rilevanti valenze ambientali oltre che storico-archeologiche essendo ancora scarsamente urbanizzata con ampie zone verdi, ricoperte a tratti da fitta boscaglia, decide di includere negli elenchi delle località soggette alla legge n. 1497 ai sensi dei punti 1 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa nel seguente perimetro:

partendo dal punto di incrocio tra la via Flaminia e il Fosso dell'Acqua Traversa, si segue quest'ultimo sino ad incontrare la via Cassia che si costeggia in direzione sud fino a raggiungere via Cassia Vecchia, si prosegue su quest'ultima in direzione ovest fino a raggiungere di nuovo la via Cassia oltre l'ottavo km si prosegue lungo la via Cassia in direzione nord-ovest, si volta a destra in via di S. Giovanna Elisabetta fino a raggiungere via di S. Godenzo proseguendo su quest'ultima verso destra, fino all'incrocio con via Signa, si percorre quest'ultima sino a raggiungere via dei Due Ponti che si percorre sino all'incrocio con via Ischia di Castro, si raggiunge quest'ultima sino a raggiungere largo Sperlonga, da quest'ultima si prosegue in linea retta per 650 m sino a raggiungere via di Grottarossa nel punto distante 1 km dalla via Cassia;

da qui si prosegue lungo via di Grottarossa in direzione ovest sino all'incrocio di via del Fosso del Poggio, si prosegue lungo questa via fino a raggiungere via di Casalattico lungo la quale si procede continuando per via dei Ruderi di Grottarossa voltando in via Marano Equo, sino a raggiungere all'incrocio di questa con via di Casale Ghella;

da qui si procede in linea retta per 630 m sino a raggiungere via Volusia nel punto distante 300 m dalla via Cassia di qui si prosegue lungo via di Volusia, si raggiunge la via Cassia si percorre in direzione nord sino a raggiungere, oltre il 14° km il perimetro del vincolo paesistico di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1975, seguendolo totalmente per tutta la parte posta a destra della via Cassia;

si ritorna sulla Cassia fino all'incrocio con via di Isola Farnese seguendo totalmente il perimetro dei vincoli ex legge n. 1497 con decreto ministeriale 11 novembre 1953-15 febbraio 1966 sino ad incontrare nuovamente la via Cassia, si prosegue in direzione sud sino ad incontrare il Fosso del Piordo, si prosegue seguendo quest'ultimo in direzione nord sino a raggiungere via di Baccanello si prosegue sino ad incrociare la Cassia-*bis* percorrendola in direzione sud-est sino ad incrociare la via Formellese, lungo la quale si procede in direzione nord sino all'incrocio con via di S. Cornelia percorrendola per 1 km e da qui seguendo a destra di via di S. Cornelia il Perimetro di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1966 e risalendo lungo la parte sinistra sino ad incontrare la strada poderale che conduce al Casale di S. Cornelia, la si percorre sino al ponte sul fosso di Monte Oliviero, seguendo quest'ultimo in direzione sud sino ad incontrare via di S. Cornelia proseguendo in direzione sud sino ad incontrare via della Giustiniana percorrendola verso est sino ad incontrare via Inverigo, proseguendo per via Dalmine si prosegue lungo via Macherio, poi via Ghisalba e via Veientana Vetere, via di Labaro sino ad incontrare la via Flaminia al km 12 la si percorre in direzione sud sino a raggiungere il perimetro di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1968 ed ancora sino a raggiungere la via Flaminia, la si percorre sino ad incontrare il perimetro di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1968 nuovamente raggiungendo la via Flaminia, percorrendola sino all'incrocio con il fosso dell'Acqua Traversa.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.

Il presidente: LANDI

90A1917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Agnone ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Isernia n. 7380/2.2.9 sett. II del 5 dicembre 1989, l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Agnone è stato autorizzato ad accettare le seguenti donazioni:

1) due computers Olivetti M 240 video color 2 MFD 3/2 - 5/4 completi di cavi per interfaccia con stampante e convertitore del valore globale di L. 7.000.000;

otto volumi «Archivio per la storia della pietà» del valore di L. 300.000;

un volume «Memorie di Monsignor Giannelli» del valore di L. 18.000;

un volume «Inni Sacri» di A. Manzoni del valore di L. 30.000;

tre volumi «La Storia di Montecassino» del valore di L. 100.000;

un volume «Il grande libro del giardinaggio» del valore di L. 40.000, donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Roma;

2) un volume dal titolo «Mia Madre» del valore di L. 8.000, donazione disposta dal prof. Remo Nicola De Ciocchis;

3) un videoregistratore Samsung V294 del valore di L. 600.000, donazione disposta dalla ditta Vic s.n.c. di Viespoli e Caetani di Isernia.

90A1925

MINISTERO DEL TESORO

Istituzione di una filiale in Milano del Credito svizzero

Con decreto ministeriale 30 marzo 1990, il Credito svizzero, con sede in Zurigo (Svizzera), è stato autorizzato ad istituire una propria filiale in Milano.

90A1921

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Genova ed Imperia

Con decreto ministeriale 3 aprile 1990 è stata approvata la modifica dell'art. 32, lettera c), dello statuto della Cassa di risparmio di Genova ed Imperia, con sede in Genova.

90A1922

Trasferimento dei beni di proprietà del soppresso I.N.A.M. ubicati nella regione Campania

Con decreto interministeriale 14 luglio 1989, emanato in esecuzione della sentenza n. 50 del 24 gennaio 1985 del tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, è stato disposto il trasferimento al comune di Salerno, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, dell'immobile di proprietà del soppresso I.N.A.M. ubicato nel comune stesso, in via Nizza n. 146, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, di tutti i beni mobili e delle attrezzature in esso allocati.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

90A1923

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo

Con decreto ministeriale 3 aprile 1990 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo.

90A1926

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, registro n. 3 Difesa, foglio n. 175, al sig. Errico Giuseppe, nato a Lucera (Foggia) il 13 luglio 1915, distretto militare di Foggia, gli è stata ripristinata con effetto 9 dicembre 1980 la concessione della croce al valor militare di cui al regio decreto 24 luglio 1942, revocata con notificazione pubblicata nel Bollettino ufficiale 1952, disp. 11ª, pag. 4228.

90A1924

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di alcuni membri e del segretario della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1990, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 145, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del Tesoro, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990, il dott. Giovanni Coletti e l'ing. Giuseppe Amato cessano di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Sono chiamati a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione, di cui al precedente articolo il dott. Giovanni De Chiara, direttore generale dell'Ente ferrovie dello Stato, e l'ing. Silvio Rizzotti, direttore del compartimento di Milano dell'Ente ferrovie dello Stato.

Il dott. Francesco Ricchiuto dell'Ente ferrovie dello Stato è nominato segretario della rappresentanza italiana in sostituzione del dott. Giorgio Tortonese.

90A1935

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto internazionale privato.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

dottrina dello Stato.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:

neuropsicofarmacologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero:

pedagogia;
glottodidattica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1919

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:

diritto tributario;
lingua inglese;
pianificazione territoriale in agricoltura;
matematica generale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura russa.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

radiotecnica;
economia politica;
tecnica urbanistica;
fisica;
meccanica razionale;
geometria;
fisica tecnica.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica I;
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

ginecologia ed ostetricia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1920

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 28 marzo 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Lauda 1963» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Scatà in data 16 febbraio 1963, rep. 703, reg. soc. 483, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Borgo San Secondo - Crocetta» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 4 aprile 1954, rep. 1788, reg. soc. 350;

società cooperativa edilizia «La Dimora» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ramella in data 4 gennaio 1956, rep. 3029, reg. soc. 187, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lavoratori CISL a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 15 aprile 1959, rep. 96654, reg. soc. 331, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Padana» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 15 marzo 1963, rep. 77042, reg. soc. 725/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Pancrazio - Dipendenti comunali» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Rinaudo in data 27 febbraio 1963, rep. 13805/7628, reg. soc. 388, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Martiny a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Rinaudo in data 22 marzo 1963, rep. 13880/7663, reg. soc. 535, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Santa Eleonora» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 20 marzo 1963, rep. 22387, reg. soc. 583, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mutuo soccorso tra operai regione Bacco» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 25 luglio 1946, rep. 9365, reg. soc. 829, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Riviera» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 28 settembre 1963, rep. 1312, reg. soc. 2117, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «L'Ultima» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 30 settembre 1963, rep. 1317, reg. soc. 2115, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edile torinese - La comunale Pietro Micca» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Giriodi in data 26 settembre 1964, rep. 19963, reg. soc. 1648, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ferrovieri Domus» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 21 gennaio 1963, rep. 15806, reg. soc. 434, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Nettuno» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 settembre 1963, rep. 11785/1229, reg. soc. 1508, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Santa Rita» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 28 marzo 1963, rep. 16191, reg. soc. 926, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «M.I.Z.A.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 28 settembre 1963, rep. 1309, reg. soc. 1959, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Zita » a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 29 gennaio 1963, rep. 76375, reg. soc. 282/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sogno Avverato» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 19 settembre 1963, rep. 11992/1302, reg. soc. 1733, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Securitas a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 31 luglio 1968, rep. 359307, reg. soc. 1025/68, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primavera 39» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Giuseppe Savio in data 19 settembre 1963, rep. 235, reg. soc. 1587, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «C.O.A.P. - Cooperativa ovini avicunicoli piemontesi» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 13 ottobre 1975, rep. 2616, reg. soc. 1750/75, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Spina a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 27 settembre 1963, rep. 5493, reg. soc. 1984, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Unità operaia di Orbassano» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 17 ottobre 1971, rep. 109437, reg. soc. 1189/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lavoratori di Venaria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 7 novembre 1971, rep. 111869, reg. soc. 1240/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata - La-Fi-Si», con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 15 settembre 1964, rep. 19565, reg. soc. 754/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Torino Nord» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Scarabosio in data 3 novembre 1980, rep. 30033, reg. soc. 4444/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Profughi d'Africa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 3 agosto 1963, rep. 61502, reg. soc. 1397, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Sole» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 27 settembre 1963, rep. 23073, reg. soc. 2108, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «S. Giorgio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Rossi in data 1° febbraio 1950, rep, 13459, reg. soc. 525, tribunale di Torino;

società cooperativa «Società cooperativa agricola R.A.T.» a r.l., con sede in Torino, in data 7 maggio 1943, rep. 5172, reg. soc. 114, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Belvedere» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ferraguto in data 10 settembre 1974, rep. 51512, reg. soc. 1809/74, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Tempi Nuovi» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 4 marzo 1972, rep. 123785, reg. soc. 496/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Stella Marina» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 3 settembre 1963, rep. 11719, reg. soc. 1486, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Casainsieme Terza» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Travostino in data 12 novembre 1980, rep. 1430, reg. soc. 4322/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice Tipo A - Zona 5 - Nord 141» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 13 dicembre 1979, rep. 99375, reg. soc. 344/80, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Servizi sociali e commerciali - già Consumo e mutuo soccorso - Bruno Buozzi» a r.l., con sede in Torino, in data 16 aprile 1959, rep. 15159, reg. soc. 368, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Tecnici sviluppo agricolo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 13 marzo 1978, rep. 148061, reg. soc. 1193/78, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Trinacria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 11 marzo 1963, rep. 16114, reg. soc. 753, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Alleanza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Poma in data 12 settembre 1963, rep. 29688, reg. soc. 2055, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Dell'Arte in data 6 luglio 1963, rep. 45526, reg. soc. 1313, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Unitaria a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 8 aprile 1972, rep. 127095, reg. soc. 596/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Iridea a r.l.», con sede in Rivara Canavese (Torino), costituita per rogito Bottino in data 26 gennaio 1964, rep. 1686, reg. soc. 293, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Montesoglio a r.l.», con sede in Rivarolo Canavese (Torino), costituita per rogito Pignataro in data 19 gennaio 1964, rep. 12987/1528, reg. soc. 96, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Stella del sud a r.l.», con sede in Rivoli (Torino), costituita per rogito Dell'Arte in data 24 settembre 1963, rep. 46492, reg. soc. 2002, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Omnicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede in Rivoli Cascine Vica (Torino), in data 9 giugno 1981, rep. 25429, reg. soc. 3606/81, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edilizia '78 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Robassomero (Torino), costituita per rogito Chianale in data 8 gennaio 1979, rep. 52714, reg. soc. 342/79, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa agricola operaia di Roreto Chisone» a r.l., con sede in Roreto Chisone (Torino), costituita per rogito Grassi Reverdini in data 10 maggio 1953, rep. 50893, reg. soc. 178, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa agricola «Consorzio piccoli proprietari e coltivatori diretti per la bonifica montana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in frazione Grangia n. 1 del comune di San Giorio (Torino), costituita per rogito Ferraris in data 22 gennaio 1953, rep. 9240/6551, reg. soc. 245, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Cooperativa sociale agricola di San Giusto Canavese a responsabilità limitata», con sede in San Giusto Canavese (Torino), costituita per rogito Boggio in data 2 luglio 1948, rep. 3221/2584, reg. soc. 599, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «G. B. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in San Mauro Torinese (Torino), costituita per rogito Bottino in data 28 settembre 1972, rep. 27116/5474, reg. soc. 1256/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia» a r.l., con sede in Sant'Ambrogio (Torino), costituita per rogito Insabella in data 8 maggio 1970, rep. 17479, reg. soc. 575/70, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Banna a r.l.», con sede in Santena (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 19 dicembre 1975, rep. 5599, reg. soc. 131/76, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Se.Ma. Cooperativa servizi e manutenzione» a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Restano in data 11 novembre 1982, rep. 15114, reg. soc. 4230/82, tribunale di Torino;

società cooperativa «Nuova Settimo» a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Pavese in data 3 febbraio 1963, rep. 15916, reg. soc. 473/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lavoratori Settimo Ovest - Società cooperativa a responsabilità limitata - To.Ti.T.», con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Penazzo in data 7 dicembre 1972, rep. 102966, reg. soc. 329/72, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Fra artigiani lavandai di Settimo Torinese» a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Massa in data 27 gennaio 1935, reg. soc. 38, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa comunale fra i lavoratori del comune di Ivrea» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 23 settembre 1947, rep. 798/400, reg. soc. 511, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Belfiore» a r.l., con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 27 maggio 1973, rep. 21125, reg. soc. 1308/73, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Valle verde» a r.l., con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 13 marzo 1977, rep. 26946, reg. soc. 1114/77, tribunale di Torino;

società cooperativa di trasporto «Trasporto operai - T.O. a r.l.», con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Gramaglia in data 17 dicembre 1961, rep. 6308, reg. soc. 72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Priorale a r.l.», con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 5 gennaio 1964, rep. 4780, reg. soc. 129, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Genzianella» a r.l., con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 29 agosto 1971, rep. 17338, reg. soc. 1082/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Medusa a r.l.», con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 10 ottobre 1971, rep. 17574, reg. soc. 1122/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Libertà a r.l.», con sede in Torre Pellice (Torino), costituita per rogito Pinerolo in data 2 agosto 1963, rep. 15470, reg. soc. 375, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio distribuzione energia elettrica» a r.l., con sede in Traves (Torino), costituita per rogito Appendini in data 6 febbraio 1949, rep. 11731, reg. soc. 278, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Pace Serena Venaria a r.l.», con sede in Venaria (Torino), costituita per rogito Vicario in data 22 settembre 1963, rep. 56223, reg. soc. 1975, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia a r.l.», con sede in Venaria (Torino), costituita per rogito Muzzi in data 14 giugno 1971, rep. 23907, reg. soc. 886/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Facile - Cooperativa edile tra i sottufficiali in servizio permanente effettivo - società a responsabilità limitata», con sede in Venaria (Torino), costituita per rogito Turbil in data 31 ottobre 1955, rep. 17490, reg. soc. 723, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Giovanni a r.l.», con sede in Villafranca Piemonte (Torino), costituita per rogito Michelarcangelo Clemente in data 21 settembre 1975, rep. 36/14, reg. soc. 891, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Stella Alpina a r.l.», con sede in Villar Perosa (Torino), costituita per rogito Marinone in data 8 novembre 1963, rep. 13728/6033, reg. soc. 399, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa agricola «Consorzio zootecnico nuova Europa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Virle Piemonte (Torino), costituita per rogito Grassi Reverdini in data 26 gennaio 1961, rep. 69756, reg. soc. 278, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa agricola «Allevatori e produttori carne - Viù a r.l.», con sede in Viù (Torino), costituita per rogito Prost in data 23 agosto 1973, rep. 134697, reg. soc. 1472, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sicc tipo C - Zona 3 - Ovest 106 » a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 25 luglio 1979, rep. 94497, reg. soc. 2630/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Amicizia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 29 luglio 1963, rep. 11559/1162, reg. soc. 1367, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sant'Angelo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Baglio in data 21 febbraio 1978, rep. 38314, reg. soc. 922/78, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ilpa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Petitti in data 15 giugno 1973, rep. 56839, reg. soc. 1224/73, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Sloggia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 3 gennaio 1984, rep. 222935, reg. soc. 757/84, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Novambro» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 settembre 1963, rep. 12237, reg. soc. 1952, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Giusto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 2 ottobre 1963, rep. 12278, reg. soc. 1930, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Michelangelo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 settembre 1963, rep. 12222, reg. soc. 1953, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Serenitas Atque Felicitatis Domus » a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° ottobre 1963, rep. 12271, reg. soc. 1937, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Juris» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 5 luglio 1973, rep. 551395/11419, reg. soc. 1318/73, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Napoletanina» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 5 ottobre 1963, rep. 12305, reg. soc. 1919, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Polesana» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 19 settembre 1963, rep. 17494, reg. soc. 2189/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Iris - Alba» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 12 settembre 1963, rep. 50417, reg. soc. 2022, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Pol Fin. Car. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Reviglione in data 18 novembre 1981, rep. 33912, reg. soc. 5462/81, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Eridania-Pitagora» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 27 settembre 1963, rep. 17632, reg. soc. 2236, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Sipontina» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Dell'Arte in data 20 settembre 1963, rep. 46438, reg. soc. 2005/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Gemma Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 17 ottobre 1963, rep. 18013, reg. soc. 24/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Virgo Lauretana» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 5 settembre 1963, rep. 11753, reg. soc. 1497, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Assunzione lavori - C.A.L.» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Rossi in data 4 agosto 1950, rep. 14110, reg. soc. 624, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lagarina» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 5 gennaio 1961, rep. 12918, reg. soc. 61, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Residenziale barriera di Milano» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 23 aprile 1964, rep. 21990, reg. soc. 567, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Per le ricerche scientifiche » a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 9 maggio 1966, rep. 27346, reg. soc. 381, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Fiammetta» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 21 settembre 1963, rep. 12042/1323, reg. soc. 1747, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «General pulizia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 20 gennaio 1966, rep. 7409, reg. soc. 118, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Narciso» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 25 settembre 1963, rep. 12124, reg. soc. 2075, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Spartaco 1° a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 11 aprile 1963, rep. 16273, reg. soc. 957/63, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Risorgimentale lavoratori italiani - Corilai» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 29 maggio 1963, rep. 199824, reg. soc. 1091/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice dipendenti I.N.A.M. - Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 9 maggio 1963, rep. 16424, reg. soc. 1142, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo C - zona 6 - Nord-Est 112» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 20 settembre 1979, rep. 95964, reg. soc. 2977/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sant'Alfonso - Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Burlot in data 25 settembre 1968, rep. 45446, reg. soc. 951/68, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Balsamica - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 settembre 1963, rep. 12215/1391, reg. soc. 1941/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - tipo A - zona 6 - Nord-est 104 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 18 luglio 1979, rep. 94284, reg. soc. 2629/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 17 gennaio 1963, rep. 15753, reg. soc. 411/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Esperanto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 28 gennaio 1963, rep. 15853, reg. soc. 437/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Febo a r.l.» (già «Società cooperativa edilizia Febo per azioni»), con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 25 marzo 1963, rep. 49081, reg. soc. 791/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Nuova cooperativa case lavoratori RAI a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 27 febbraio 1963, rep. 19175/7799, reg. soc. 406/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Scannese a responsabilità limitata» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 23 aprile 1963, rep. 22522/12431, reg. soc. 821/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tirrenia - Società a responsabilità limitata» con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 22 gennaio 1963, rep. 20031/1705, reg. soc. 279/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Lingotto 1° - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 13 febbraio 1963, rep. 15968, reg. soc. 531/63, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «C.R.S. - Cooperativa ricerca e sviluppo» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Restano in data 2 luglio 1982, rep. 14252/3005, reg. soc. 2964/82, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Benessere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 16 giugno 1955, rep. 3043, reg. soc. 513/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Coop. edificatrice lavoratori R.I.V. Nizza 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 14 dicembre 1962, rep. 15356, reg. soc. 135, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata - Circolo cooperativo barriera di Nizza fra combattenti reduci partigiani familiari», con sede in Torino, costituita per rogito Dell'Arte in data 9 dicembre 1956, rep. 19185, reg. soc. 79/57, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Edile Gigliola a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 25 luglio 1963, rep. 22937/12668, reg. soc. 1393/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Susanna - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 23 febbraio 1964, rep. 13182/1572, reg. soc. 264/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mazzini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 26 settembre 1963, rep. 84130, reg. soc. 2166/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Spina» per azioni a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Ioli in data 1° febbraio 1964, rep. 64078, reg. soc. 236/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Omit» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Petitti in data 27 settembre 1963, rep. 15191, reg. soc. 1689/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cosenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Baglio in data 2 maggio 1969, rep. 21407, reg. soc. 611, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Castello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Baglio in data 8 maggio 1969, rep. 21453, reg. soc. 647/69, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Luce - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 ottobre 1963, rep. 12500/1460, reg. soc. 2181/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Fortuna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 14 settembre 1963, rep. 83934, reg. soc. 2000/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Luna - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 10 settembre 1963, rep. 11852/1256, reg. soc. 1553/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Nefertite - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 10 settembre 1963, rep. 11838/1249, reg. soc. 1554/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ospedale San Giovanni n. 6 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 11 marzo 1963, rep. 114199, reg. soc. 640/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - tipo C - zona 6 - nord-est 132 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 15 novembre 1979, rep. 98027, reg. soc. 3557/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - tipo C - zona 3 - ovest 130 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zampelli in data 13 novembre 1979, rep. 97985, reg. soc. 3704/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Santa Rita a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Chianale in data 12 aprile 1963, rep. 22799, reg. soc. 807/63, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Cooperativa aviglianese per la fecondazione artificiale bovina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avigliana (Torino), costituita per rogito Roz in data 28 ottobre 1953, rep. 5767/3724, reg. soc. 1121/53, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa elettrica di Balme - Società a responsabilità limitata», (già «Società anonima cooperativa per l'illuminazione elettrica di Balme»), con sede in Balme (Torino), costituita per rogito Poma in data 3 agosto 1909, rep. 218, reg. soc. 44, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Cooperativa operaia agricola di consumo di Barbania a responsabilità limitata», con sede in Barbania (Torino), costituita per rogito Appendini in data 19 novembre 1950, rep. 15950, reg. soc. 563/51, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Unione Beinasco - Società a responsabilità limitata», con sede in Beinasco (Torino), costituita per rogito Pavese in data 21 dicembre 1963, rep. 19117, reg. soc. 214/64, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Società operai cooperativa di Beinasco - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Beinasco (Torino), costituita per rogito Bocca in data 9 luglio 1946, rep. 26146, reg. soc. 604/46, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Stella Alpina - Società a responsabilità limitata», con sede in Beinasco (Torino) , costituita per rogito Tomaselli in data 16 marzo 1976, rep. 10834, reg. soc. 952/76, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Michele tra dipendenti di enti statali, comunali, impiegati ed operai - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bibiana (Torino), costituita per rogito Revigliono in data 5 novembre 1969 , rep. 6341, reg. soc. 571/69, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa comunale di consumo di Borgiallo a responsabilità limitata», con sede in Borgiallo (Torino), costituita per rogito Mazzola in data 21 agosto 1949, rep. 6382, reg. soc. 603, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cenisia a responsabilità limitata», con sede in Candiolo (Torino), costituita per rogito Di Capua Mussomeli in data 10 dicembre 1970, rep. 576, reg. soc. 190/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lame di San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carmagnola (Torino), costituita per rogito Revigliono in data 4 luglio 1983, rep. 39330, reg. soc. 3242/83, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Europa a responsabilità limitata», con sede in Carmagnola (Torino), costituita per rogito Fissore in data 28 ottobre 1963, rep. 32602/12215, reg. soc. 2210/63, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Società cooperativa comunitaria pro Carema - Società cooperativa agraria a responsabilità limitata», con sede in Carema (Torino), costituita per rogito Petitti in data 23 gennaio 1955, rep. 7181/5166, reg. soc. 765, tribunale di Ivrea;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.C. - Cooperativa Monferrina costruzioni a responsabilità limitata», con sede in Casale Monferrato (Torino), costituita per rogito Baralis in data 23 settembre 1983, rep. 23231, reg. soc. 3422, tribunale di Casale Monferrato;

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori latte Quattro Case» a responsabilità limitata, con sede in Caselle Torinese (Torino) , costituita per rogito Appendini in data 12 settembre 1952, rep. 22691, reg. soc. 989/52, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa autonoma case popolari - Società cooperativa a responsabilità limitata proprietà indivisa», con sede in Castellamonte (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 22 aprile 1972, rep. 70172/21396, reg. soc. 1314, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Habitat 2000 a responsabilità limitata», con sede in Castiglione Torinese (Torino), costituita per rogito Caligaris in data 16 giugno 1978, rep. 79893, reg. soc. 1906/78, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Monviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cavour (Torino), costituita per rogito Revigliono in data 3 novembre 1970, rep. 7839, reg. soc. 606/70, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Piemonteisa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceres (Torino), costituita per rogito Poma in data 1° aprile 1981, rep. 122713/18298, reg. soc. 2456/81, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Cooperativa elettrica di Bracchiello e Chiampernotto - Ceres, società a responsabilità limitata» (già «Società anonima cooperativa elettrica di Bracchiello e Chiampernotto»), con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 17 agosto 1924, rep. 3886, reg. soc. 443/24, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Circolo cooperativo chiaveranese» responsabilità limitata, con sede in Chiaverano (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 9 marzo 1947, rep. 2502, reg. soc. 567, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Cento Torri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 19 maggio 1972, rep. 1979, reg. soc. 808/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Chierese - Società a responsabilità limitata», con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito Appendini in data 24 novembre 1963, rep. 8337, reg. soc. 2281/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Mosca 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito Musso in data 27 marzo 1979, rep. 786, reg. soc. 1413/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Valentino a responsabilità limitata», con sede in Arona (Novara), costituita per rogito Viglino in data 29 marzo 1980, rep. 35036, reg. soc. 4111, tribunale di Verbania;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo operaia La Brighese - Società a responsabilità limitata», con sede in Briga Novarese (Novara), costituita per rogito Modugno in data 11 dicembre 1956, rep. 9462, reg. soc. 2769, tribunale di Novara;

società cooperativa edilizia «La Camelia - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cannero Riviera (Novara), costituita per rogito Lanteri in data 27 aprile 1981, rep. 131251, reg. soc. 4500, tribunale di Verbania;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Casa del Popolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalbeltrame (Novara), costituita per rogito Corsico in data 24 settembre 1945, rep. 7991, reg. soc. 1683, tribunale di Novara;

società cooperativa mista «Società cooperativa editoriale Ossola Cannobina a responsabilità limitata», con sede in Domodossola (Novara), costituita per rogito Lincio in data 15 gennaio 1979, rep. 41885, reg. soc. 3824, tribunale di Verbania;

società cooperativa agricola «Unione aziendale contadine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fontaneto d'Agogna (Novara), costituita per rogito Cioffi in data 7 febbraio 1963, rep. 4798, reg. soc. 3253, tribunale di Novara;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Oleggese» a responsabilità limitata, con sede in Oleggio (Novara), costituita per rogito Chicco in data 15 dicembre 1963, rep. 14828, reg. soc. 3387, tribunale di Novara;

società cooperativa agricola «Latteria sociale di Capomondo» a responsabilità limitata, con sede in Trecate (Novara), costituita per rogito Spargella in data 19 aprile 1924, rep. 4106, reg. soc. 868, tribunale di Novara;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo A.C.L.I. Trecate» a responsabilità limitata, con sede in Trecate (Novara), costituita per rogito Barbieri in data 18 novembre 1966, rep. 108851, reg. soc. 3660, tribunale di Novara;

società cooperativa edilizia «La Ridente» a responsabilità limitata, con sede in Verbania Pallanza (Novara), costituita per rogito Lanteri in data 30 giugno 1980, rep. 125129, reg. soc. 4179, tribunale di Verbania;

società cooperativa edilizia «La Speranza» a responsabilità limitata, con sede in Verbania Pallanza (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 19 febbraio 1973, rep. 38933, reg. soc. 2900, tribunale di Verbania.

90A1900

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banque Regionale d'Escompte et de Depots alla Scandinavian Bank Group PLC nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 6 aprile 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni - concernente la sostituzione della Banque Regionale d'Escompte et de Depots alla Scandinavian Bank Group PLC nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, piazza Borromeo n. 12.

90A1927

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Rhêmes-Saint-Georges

Con deliberazione della giunta regionale n. 1755 del 23 febbraio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, la variante n. 3 al vigente piano regolatore del comune di Rhemes-Saint-Georges, adottata con deliberazione consiliare n. 67 del 30 maggio 1989, nonché la variante n. 1 al regolamento edilizio comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 20 marzo 1987.

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano e del regolamento edilizio.

90A1928

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale S. Rita in contenitori di materiale PET

Con deliberazione della giunta regionale n. 858 del 1° marzo 1990 la Fonti del Tigullio - Bognanco S.r.l., è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale naturale denominata S. Rita del tipo gassata in contenitori di materiale PET (polietilenetereftalato).

90A1932

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università della Tuscia di Viterbo 19 dicembre 1989 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1990)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 44 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, alle righe 21 e 22, dove è scritto:

«9) preistoria del vicino e medio Oriente;
10) preistoria e protostoria europea.»,

leggasi:

«9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria del vicino e medio Oriente;
11) preistoria e protostoria europea.».

90A1931

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.200

Fascicoli di annate arretrate: prezzo doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1990 (*)

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 57.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 19.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 19.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 9.500

(*) Tariffe compresa IVA 19% — Per l'esatta fatturazione si prega di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 633/72.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 7.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*